

Roma 26 maggio 2017

SS/2017/342

Ai Segretari Regionali Fimmg
Ai Segretari Provinciali Fimmg
Loro indirizzi email

Cari Colleghi,

Vi invio quanto condiviso, ieri, con gli altri sindacati dopo il tavolo con la Sisac di giovedì scorso sulle modifiche da proporre per la circolare Inps sul bonus bebè relativamente al punto 3a della circolare INPS n. 78 del 28/04/2017.

Grazie alla collaborazione sulla ricerca legislativa di Maria Corongiu che mi ha accompagnato in Sisac e ad Alessio Nastruzzi, che mi aveva attenzionato sul problema, siamo arrivati alla conclusione che **la certificazione di gravidanza è considerabile certificazione gratuita** ai sensi del **comma 4 dell'art. 76 della legge 151/2001**:

Art. 76.

Documentazione

(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 29 e 30, commi 2, 3 e 4)

1. Al rilascio dei certificati medici di cui al presente testo unico, salvo i casi di ulteriore specificazione, sono abilitati i medici del Servizio sanitario nazionale.
2. Qualora i certificati siano redatti da medici diversi da quelli di cui al comma 1, il datore di lavoro o l'istituto presso il quale la lavoratrice è assicurata per il trattamento di maternità hanno facoltà di accettare i certificati stessi ovvero di richiederne la regolarizzazione alla lavoratrice interessata.
3. I medici dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro hanno facoltà di controllo.
4. **Tutti i documenti occorrenti per l'applicazione del presente testo unico sono esenti da ogni imposta, tassa, diritto o spesa di qualsiasi specie e natura.**

La legge come si vede al comma 1 dell'art.76 dell'epoca definisce abilitati i medici del Servizio sanitario nazionale senza specificarne le caratteristiche contrattuali o di area (specialistica o generalistica), con successiva interpretazione e con circolare n.62 del 29/04 2010, **l'INPS afferma che per medici del SSN si intendono anche i medici convenzionati ed in particolare anche i convenzionati in medicina generale** come appare da quanto segue al punto 4 della suddetta circolare.



4) Documentazione amministrativa: certificati medici redatti dai medici convenzionati con il SSN

L'art. 76 del D.Lgs. 151/2001 dispone che:

1. "Al rilascio dei certificati medici di cui al presente testo unico (maternità/paternità – D.Lgs. 151/2001), salvi i casi di ulteriore specificazione, sono abilitati i medici del servizio sanitario nazionale (SSN).

2. Qualora i certificati siano redatti da medici diversi da quelli di cui al comma 1, il datore di lavoro o l'istituto presso il quale la lavoratrice è assicurata per il trattamento di maternità hanno facoltà di accettare i certificati stessi ovvero di richiederne la regolarizzazione alla lavoratrice interessata".

L'applicazione della norma succitata ha portato a ritenere che, ai fini delle disposizioni di cui al Testo Unico maternità/paternità, i medici convenzionati con il SSN non fossero da ricomprendere nella categoria dei "medici del SSN" ma nella categoria dei "medici diversi". Conseguentemente, per i certificati redatti dai medici convenzionati trovava applicazione il comma 2 dell'art. 76 del D.Lgs. 151/2001 (accettazione o regolarizzazione).

Recentemente il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, interpellato in merito all'interruzione di gravidanza intervenuta prima del 180° giorno (aborto), ha chiarito che, ai fini dell'esclusione dei periodi di malattia connessa a gravidanza dal computo del limite massimo indennizzabile (180 giorni) per malattia nell'arco dell'anno solare, non è necessaria la certificazione rilasciata da un medico specialista del SSN, ma è sufficiente la certificazione redatta anche dal proprio medico curante di medicina generale convenzionato.

Ne consegue che, ai predetti fini, le Sedi devono accettare anche i certificati redatti dai medici curanti di medicina generale convenzionati.

Con l'occasione, il citato Ministero, ha chiarito inoltre che, ai fini del Testo Unico maternità/paternità, i medici convenzionati devono ritenersi compresi nella categoria dei medici del SSN di cui al comma 1 dell'art. 76 del D.Lgs. 151/2001; conseguentemente, i certificati medici redatti dai medici convenzionati devono considerarsi equivalenti a quelli rilasciati dai medici di struttura pubblica (SSN) e, pertanto, devono essere accettati dall'Istituto e dal datore di lavoro.

In particolare, devono essere accettati i certificati medici indicanti la data presunta del parto redatti dai medici curanti di medicina generale convenzionati o dai ginecologi convenzionati con il SSN (art. 21 del D.Lgs. 151/2001).

La certificazione medica attestante la malattia connessa a puerperio, analogamente a quanto previsto per la certificazione richiesta ai fini della flessibilità, deve essere rilasciata dallo specialista del SSN o con esso convenzionato.

Rimane ferma, invece, la facoltà dell'Istituto e del datore di lavoro di accettare o chiedere la regolarizzazione dei certificati medici redatti dai medici privati non convenzionati o dai medici dipendenti da strutture private non convenzionate con il SSN.

Per buona memoria, in merito alle strutture che possono considerarsi "convenzionate", è utile fare riferimento alle precisazioni a suo tempo fornite con circolare n. 32 del 03.03.2006.

Tale interpretazione potrebbe essere considerata eccedente la legge in considerazione di quanto previsto chiaramente rispetto alla flessibilità del congedo di maternità previsto dall'art. 20 della



stessa legge 151/2001 dove appare chiaro come rispetto alla certificazione venga richiesta una certificazione specialistica o competente:

Art. 20. Flessibilità del congedo di maternità (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4-bis; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 2)

1. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, definisce con proprio decreto l'elenco dei lavori ai quali non si applicano le disposizioni del comma 1.

Comunque a chiarire un ruolo dell'area convenzionata nella certificazione di gravidanza e a definirne l'esclusivo invio telematico con data presunta del parto etc... interviene la legge 98 del 2013, legge di conversione del decreto 69/2013 "decreto del fare", che introduce a integrazione dell'art.21 della suddetta legge 151/2001, art.34 comma 1 bis che recita:

Art. 34. Disposizioni in materia di trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza.

1. All'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. A decorrere dal termine indicato nel comma 2-ter, il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto deve essere inviato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, secondo le modalità e utilizzando i servizi definiti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia, di cui al decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2010, n. 65.»;

In sintesi dai disposti normativi, appare evidente:

1. che il **certificato è gratuito, ma** nonostante le interpretazioni e le variazioni legislative siano intervenute in tal senso coinvolgendo in qualche modo la medicina generale, **nulla è stato proposto per l'inserimento di tale certificazione nell'ACN tra quelle gratuite**, anche se indubbiamente in un periodo di fermo contrattuale ma non ci risulta che ad oggi ne l'atto di indirizzo delle Regioni, né che



siano arrivati input alla SISAC in tal senso dal Ministero del Lavoro o Salute o chicchessia, come dovrebbe accadere in un sistema normale;

2. che legislativamente **i medici coinvolti nella certificazione possano essere sia dipendenti che convenzionati;**

3. che **per interpretazione del Ministero del Lavoro**, per lo scomputo, del periodo di gravidanza in caso di aborto, dal conteggio dei 180 giorni di malattia ai fini assistenziali INPS, si sia dato per scontato che **tale certificazione possa essere fatta anche dai medici di medicina generale**, vedi obiezioni di cui al punto 1. su carenze dei Ministeri nel coinvolgimento di Sisac sulla questione e del conseguente accordo negoziale;

4. che l'INPS abbia considerato la certificazione di cui al punto 3, a mio avviso in maniera eccedente, anche assimilabile al compito di certificare la gravidanza per tutte le altre condizioni previste (su questo sarebbe opportuno approfondimento circa parere Ministero del Lavoro citato), oltretutto non considerando che invece rispetto alla flessibilità rimane chiaro il riferimento di legge, per ovvi motivi di responsabilità per la sicurezza sul lavoro della lavoratrice in maternità, alla esclusività di una certificazione specialistica (ginecologica o medico del lavoro).

Per tutto quanto esposto ci appare necessario la proposta di correzione della circolare n. 78 del 28/04/2017 nel punto 3a come allegata, ovvero che sia chiaro in continuità con quanto fino ad oggi fatto che l'invio all'Inps delle certificazioni avvenga esclusivamente da parte degli specialisti convenzionati e dipendenti per le maternità in capo a donne lavoratrici e per tutte le donne nei casi di gravidanza a rischio (M50). Per le donne non lavoratrici e non nelle condizioni di gravidanza a rischio possa essere usato il sistema di certificazione indiretta attraverso la comunicazione da parte della richiedente del numero di ricetta dematerializzata su cui si sia apposto il codice di esenzione di maternità da M31 a M42, purché sia chiaro che tale apposizione è legata ad esclusiva raccolta anamnestica riferibile alla richiesta da parte del medico della ultima mestruazione e dalla conseguente dichiarazione della assistita, considerando necessaria a completamento di tale informativa valida già dal 7o mese, la successiva certificazione riferita alla nascita/interruzione/aborto quale momento di controllo della richiedente il bonus bebè e non del medico, in modo da sottrarre quest'ultimo da qualsiasi responsabilità amministrativa su tale bonus bebè.

I Sindacati rappresentativi hanno delegato ad un incontro tra la SISAC, che ha condiviso la nostra proposta, e l'INPS la verifica dell'accoglimento della stessa, è già in questo senso previsto un incontro il 6 giugno su questo tema, in attesa di ciò credo sia consigliabile non richiedere pagamento della certificazione se necessario inviare la propria paziente dallo specialista convenzionato o dipendente per certificazione e consigliare alle donne non lavoratrici di usare la metodica di comunicazione delle ricette con esenzione però verificando che non ci siano nel prossimo futuro nuove disposizioni per integrare tale dichiarazione che rimarrebbe amministrativamente nella loro responsabilità.


Dr. Silvestro Scotti
Segretario Nazionale FIMMG

Si allega alla presente la richiesta Fimmg di incontro urgente alla SISAC.